



Pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici IV

Commenti all'ordinanza concernente l'abrogazione e la modifica delle ordinanze in rapporto con l'entrata in vigore della revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici

Sommario

1	Atti abrogati	3
1.1	Ordinanza del 28 settembre 2001 sul personale dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici	3
1.2	Ordinanza del 28 settembre 2001 concernente l'organizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici	3
2	Atti modificati	4
2.1	Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione	4
2.2	Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno.....	4
3	Entrata in vigore	5

1 Atti abrogati

Al numero I dell'ordinanza con gli adeguamenti di atti normativi sono elencati gli atti da abrogare. Tutti i rispettivi ambiti di disciplinamento sono trattati o sostituiti dalla riveduta legge sugli agenti terapeutici. Nello specifico si tratta dei seguenti atti:

1.1 Ordinanza del 28 settembre 2001¹ sul personale dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Con la nuova normativa il Consiglio dell'Istituto emanerà l'ordinanza sul personale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale, pertanto l'ordinanza vigente deve essere formalmente abrogata.

1.2 Ordinanza del 28 settembre 2001² concernente l'organizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

L'ordinanza disciplina l'organizzazione e la gestione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici nonché l'accordo di prestazioni tra l'Istituto e il Dipartimento. La riveduta legge sugli agenti terapeutici disciplina questi aspetti e la gestione dell'Istituto in linea con i principi guida enunciati nel rapporto sul «Governo d'impresa». L'ordinanza in questione diventa così obsoleta e può essere abrogata.

¹ RS 812.215.4

² RS 812.216

2 Atti modificati

2.1 Ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

La modifica dell'allegato 1 lettera B dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione al numero 2.2.3, in analogia al numero 2.2.1 concernente il Museo nazionale svizzero, è la conseguenza del fatto che il nome Swissmedic si è affermato e in futuro dovrà entrare anche nel diritto esecutivo.

2.2 Ordinanza del 28 giugno 2000⁴ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno

La revisione della legge sugli agenti terapeutici e, di conseguenza, l'abrogazione dell'ordinanza concernente l'organizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) rendono necessaria una modifica dell'articolo 16^f OOrg-DFI analogamente a quanto avvenuto per altre unità amministrative decentralizzate, come il Museo nazionale svizzero o l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

³ RS 172.010.1

⁴ RS 172.212.1

Rapporto esplicativo sull'ordinanza concernente l'abrogazione e la modifica delle ordinanze in rapporto con l'entrata in vigore della revisione ordinaria della LATer

3 Entrata in vigore

La data dell'entrata in vigore sarà stabilita al termine della procedura di consultazione.